

GEN. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 139 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 11 OTTOBRE 2005.**

**OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA DEL  
SIG. ANDRIANI MAURO SERGIO C/ CONSORZIO ASI E COMUNE DI  
MOLFETTA PER OPPOSIZIONE A STIMA DI INDENNITA' DI  
ESPROPRIO DI SUOLO IN TENIMENTO DI MOLFETTA, C.DA  
PALOMBARO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **13 ottobre 2005** al **28 ottobre 2005**.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

In data 22.06.2005, con prot. n. 69, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Antonio Faconda – dinanzi alla Corte di Appello di Bari, dal Sig. Andriani Mauro Sergio (proprietario per successione mortis causa dei propri genitori Andriani Cosmo e Piccininni Nicoletta del suolo in tenimento di Molfetta alla C.da Palombaro, allibrato alla partita 139275, fg. 5, partic. 28, esteso are 17,90, coltivato ad uliveto frutteto) c/ il Consorzio A.S.I. nonché il Comune di Molfetta;

l'attore assume che con decreto del Capo Settore Territorio n. 522 del 18.10.2000 veniva disposto, nel corso del procedimento espropriativo promosso dal Consorzio per l'Area Industriale di Bari di alcuni suoli in Molfetta per l'allocatione delle iniziative produttive, l'occupazione in favore del suddetto Consorzio A.S.I. del suindicato terreno per la sua intera estensione di mq 1.790;

che con decreto del Capo Settore Territorio n. 884 dell'8.4.2003 si disponeva l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suddetto fondo con definitiva stima dell'indennità di esproprio, già determinata in via provvisoria con decreto del Capo

Settore Territorio n. 537/01 in £. 3.869.000 per il valore dei manufatti ivi esistenti, nonché in £.834.242 quale indennità di occupazione;

che la stessa come determinata, è incongrua non commisurata al valore dei ridetti manufatti atteso che il suolo in parola, già compreso nella pianificazione del Consorzio A.S.I. ricade nel P.R.G. del Comune di Molfetta, approvato con delibera di G.R. del 10.5.01 n. 527, in zona tipizzata D2 e, quindi, in zona produttiva industriale in cui è consentita la edificabilità,

La citazione de qua è per l'udienza del **31.10.2005**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della stessa nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., per ivi sentire accogliere l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione del detto suolo di cui al citato decreto n. 884/03; determinare l'ammontare della stima di indennità di espropriazione nella misura di € 52.000,00; condannare i convenuti alla corresponsione della suindicata somma da depositare in favore dell'istante presso la Cassa DD.PP. detratto l'acconto già versato, oltre alle spese e competenze di legge;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto di non costituirsi nel giudizio instaurato in unico grado dinanzi alla Corte di Appello di Bari dal Sig. Andriani Mauro Sergio, seguendo l'atteggiamento già assunto in contenziosi analoghi perché non direttamente interessati in quanto, l'area in questione, è di proprietà del Consorzio A.S.I.;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dal Sig. Andriani Mauro Sergio c/ il Consorzio A.S.I. nonché il Comune di Molfetta, meglio specificato.
- 2) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---